



*Ministero della Cultura*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

*Alla* **Agenzia prevenzione ambientale energia  
dell'Emilia Romagna**  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia  
Piazza Morgagni, 9 - 47121 Forlì  
[aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)

*Alla* **Ministero della Cultura - Soprintendenza  
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di  
Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini**  
Via San Vitale, 17 - 48121 Ravenna  
[sabap-ra@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ra@pec.cultura.gov.it)

*c. p. c. Alla* **Regione Emilia Romagna**  
Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni  
Agenzia Prevenzione Ambiente Energia  
Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna  
[regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

*c. p. c. Alla* **Regione Toscana**  
**Direzione Ambiente ed Energia**  
Settore Valutazione Impatto Ambientale  
Valutazione Ambientale Strategica  
Piazza dell'Unità 1 - 50123 Firenze  
[regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

**OGGETTO: Comuni di Verghereto (FC), Bagno di Romagna (FC) e Sarsina (FC).**

PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 04/2018, "Progetto del Parco eolico denominato "Monte Comero" della potenza di 30 MW composto da n. 6 aerogeneratori ed opere di connessione ubicati nei Comuni di Verghereto (FC), Bagno di Romagna (FC) e Sarsina (FC)".

Avvio e richiesta di pareri e contributi tecnici istruttori.

Proponente: Fri-El S.p.A.

**Parere di competenza**

Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto trasmessa da Codesta Agenzia Prevenzione Ambiente ed Energia per l'Emilia Romagna - ARP AE, per il provvedimento di VIA trasmesso con nota acquisita al ns. prot. n. 23833-A del 30/08/2023;

Esaminata la documentazione tecnica allegata, questa Soprintendenza comunica quanto segue.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO  
Via di Città 138 - 53100 Siena Tel. 0577 284111 - C.F. 92006140526  
PEC [mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [sabap-si@beniculturali.it](mailto:sabap-si@beniculturali.it)

ESAMINATA la documentazione tecnica allegata ed in particolare la relazione tecnico descrittiva, la relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005, oltre alla documentazione grafica allegata, consultabile al link <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6039>;

VISTA l'ubicazione, l'entità e la tipologia delle opere da realizzare;

VERIFICATE le disposizioni contenute nel Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana con valenza di Piano Paesaggistico (approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015), in merito all'ambito in oggetto e verificati in particolare i contenuti riportati nella Scheda d'Ambito e nell'Elaborato 8b del PIT;

questa Soprintendenza, nel tracciare un quadro delle tutele operanti sul territorio interessato dall'intervento in parola, evidenzia quanto segue.

Si constata in primis come l'intervento in oggetto ricada esclusivamente a una quota che varia da un minimo di 1149 m ad un massimo di circa 1191 m s.l.m. nel Comune di Verghereto (FC), precisamente i 6 generatori risultano ubicati a quota superiore a 1000 m s.l.m., ma interessano a livello di impatti paesaggistici nonché ambientali anche i territori dei Comuni limitrofi, infatti è necessario considerare che l'intervento si sviluppa oltre la quota di 1200 m s.l.m., in quanto gli aerogeneratori risultano avere altezza complessiva pari a 200 m e diametro delle pale di 170 mt. Tali aspetti assumono rilevanza se posti con riferimento al vincolo di tutela specificato dal Decreto Legislativo n. 42/2004, art. 142 c.1 lett. d), che impone in Appennino la tutela dai 1200 m s.l.m., tale aspetto si ritiene essere elemento preponderante circa le visuali. L'impianto eolico prevede 6 aerogeneratori nel territorio di Verghereto, parte del cavidotto insiste nel territorio dei Comuni di Bagno di Romagna (FC) e Sarsina (FC).

In tale procedura di verifica non verranno analizzati gli impatti derivanti dalle operazioni di trasformazioni sul territorio occorrenti al trasporto delle varie componentistiche tecnologiche, che avrebbe imposto una valutazione più ampia e complessa, non essendo nel territorio di competenza della presente Soprintendenza. Si farà riferimento esclusivamente agli impatti prodotti dall'installazione degli aerogeneratori in progetto, quindi si valuteranno gli effetti corrispondenti alla presenza delle 6 pale eoliche con riferimento ai territori di competenza coinvolti dalle visuali che si aprono da Pieve Santo Stefano (AR) e Badia Tedalda (AR), maggiormente coinvolti in tal senso, e precisando che dai comuni di Chiusi della Verna (AR) e Poppi (AR) l'intervento risulta quasi del tutto impercettibile salvo punti di limitata entità.

Analizzando la citata **Scheda d'Ambito di Paesaggio "Casentino e Val Tiberina" N. 12** emergono tra le dinamiche di trasformazione e criticità del paragrafo 3.2 *I caratteri ecosistemici del paesaggio*:

- *"Per il sistema dei crinali pascolivi dell'alta Valtiberina una potenziale criticità è inoltre costituita dalla presentazione di diversi progetti di impianti eolici fino ad oggi non pervenuti alla fase realizzativa".*

Al paragrafo 4.2 *Criticità*, gli impianti eolici vengo annoverati tra le criticità "potenziali" (si veda legenda pag. 57) del territorio casentino e valtiberino.

Mentre tra i valori si riscontra:

- *"La rete ecologica forestale dell'ambito si caratterizza per l'elevata estensione della sua componente di nodo primario, interessando gran parte dei boschi di latifoglie montane (faggete, castagneti, cerrete) i boschi misti e le abetine, delle Foreste Casentinesi e dei versanti casentinesi del Pratomagno. Altri nodi forestali primari interessano i boschi del Monte Penna, presso La Verna, dell'Alpe di Catenaccia, dell'Alpe della Luna (dove si segnalano anche le notevoli estensioni di fustaie a dominanza di cerro) e di parte dell'Alpe di Poti. Una parte significativa dei nodi primari risulta interna ai vasti complessi agricolo-forestali regionali, al sistema Natura 2000 o al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campagna. Ai nodi primari è associato il sistema dei nodi secondari, situati all'interno della matrice forestale, situati in alta Valle del Tevere, presso Sasso Simone e Simoncello o a monte di Bibbiena".*

Si rilevano inoltre negli **Indirizzi per le politiche**:

*"Nelle aree riferibili ai sistemi della Montagna e Dorsale:*

- *garantire azioni per mantenere la continuità del paesaggio forestale rispetto ai paesaggi limitrofi al territorio regionale, con particolare riferimento alle direttrici di connettività extraregionale con la parte romagnola (già interna al Parco Nazionale) delle Foreste Casentinesi e dei complessi forestali dell'Alpe della Luna, dell'Alpe di Serra e del M.te Civitella;*

- *promuovere la valorizzazione delle importanti Aree protette e Siti Natura 2000, sia per la loro azione diretta nella tutela delle emergenze naturalistiche, sia quali strumenti in grado di contribuire al mantenimento, recupero e valorizzazione delle comunità locali e delle attività tradizionali in aree montane;*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO  
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526  
PEC mbac-sabap-si@pec.cultura.gov.it  
PEO: sabap-si@cultura.gov.it

Ed infine si rilevano tra gli **Obbiettivi**:

**"Obiettivo 1: Tutelare gli elementi naturalistici di forte pregio paesaggistico ed identitario dell'ambito, costituiti dagli ecosistemi forestali delle Foreste Casentinesi, dell'Alpe di Catenaiola e della Luna, dai tradizionali ambienti agropastorali e di brughiera, dai caratteristici affioramenti rupestri, e dagli ecosistemi fluviali dell'alto corso dei fiumi Arno e Tevere e dalle aree umide.**

*Direttive correlate*

*Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell'art. 4 della Disciplina del Piano, a:*

*1.1 - Valorizzare i caratteri identitari del paesaggio agrario della bonifica leopoldina che si estende attorno al Canale Maestro della Chiana, favorendo il mantenimento di un'agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio*

*Orientamenti:*

- *1.1 - attuare la gestione forestale sostenibile finalizzata a migliorare i complessi forestali Casentinesi, dell'Alpe della Luna, dell'Alpe di Serra e del M.te Civitella e degli habitat forestali di interesse comunitario, costituiti dagli abeti, faggeti, dai boschi misti di latifoglie nobili del Tilio-Aceron e dai boschi di faggio e tasso, considerando anche la continuità forestale delle direttrici di connettività extraregionale delle Foreste Casentinesi con la parte romagnola (già interna al Parco Nazionale);*

- *1.3 - tutelare i caratteristici habitat rupestri, con particolare riferimento a quelli dei rilievi di Sasso Simone e Simoncello, dell'Alpe di Catenaiola, a quelli ofiolitici dei Monti Rognosi e di Pieve S. Stefano.*

Stante quanto sopra espresso, si ritiene che le trasformazioni visive generate dall'intervento rischiano senza dubbio di apportare delle modifiche in contraddizione con la permanenza dei valori sopra descritti, in aperto contrasto con gli obiettivi della Scheda d'Ambito di Paesaggio "Casentino e Val Tiberina" N. 12 del PIT-PPR. In particolare gli impatti percettivi derivanti dall'installazione di pale eoliche di tali dimensioni e numero contrastano inequivocabilmente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione imposti dal PIT/PPR, andandosi irrimediabilmente a perdere quegli habitat riconosciuti di valori dal PIT/PPR della Regione Toscana.

L'intervento difatti impatta negativamente su diversi Siti della Rete Natura 2000. In particolare l'impatto si riverserà sulle Aree naturali protette ZSC IT5180005 Alta Vallesanta, ZSC IT5180006 Alta Valle del Tevere, ZSC IT5180007 Monte Calvano e all'area protetta di interesse locale ANPIL Nuclei "Taxus Baccata" dei Pratieghi. Quanto appena riportato dimostra concretamente la non conformità ai contenuti della Scheda d'Ambito.

Sotto il profilo vincolistico di cui alla Parte III del D.Lgs 42/2004, le aree sottoposte a tutela paesaggistica che ricadono all'interno del raggio di influenza dell'impianto in quanto risultano visibili le pale eoliche, secondo quanto riportato nelle tavole di progetto relative all'analisi dell'intervisibilità, e quindi indirettamente soggette ai sensi dell'art. 142, comma 1, sono: lett. c) *fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua*, lett. d) *le montagne per la parte eccedente 1.200 m s.l.m.*, lett. g) *i territori coperti da foreste e da boschi*, lett. h) *le zone gravate da usi civici* e la riserva naturale "Alta Valle del Tevere - Montiero" tutelata con lett. f) *i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi*; per cui risulta positivamente riconosciuto l'uso e la valenza del territorio di Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda.

Passando ad esaminare i contenuti riportati nell'Elaborato 8b del PIT-PPR con riferimento alle stesse aree tutelate appena riportate ed aventi un rapporto di intervisibilità diretta col proposto progetto, si riscontra:

**8.1. Obiettivi** - *Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli interventi devono perseguire i seguenti obiettivi:*

*a - Tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed estetico-percettivi delle sponde e delle relative fasce di tutela salvaguardando la varietà e la tipicità dei paesaggi fluviali, le visuali panoramiche che si aprono dalle sponde ed in particolare dai ponti quali luoghi privilegiati per l'ampia percezione che offrono verso il paesaggio fluviale;*

*b - Evitare i processi di artificializzazione degli alvei e delle fasce fluviali e garantire che gli interventi di trasformazione non compromettano i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi fluviali, la qualità delle acque e degli ecosistemi;*

*c - Limitare i processi di antropizzazione e favorire il ripristino della morfologia naturale dei corsi d'acqua e delle relative sponde, con particolare riferimento alla vegetazione ripariale;*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO  
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526  
PEC mbac-sabap-si@pec.cultura.gov.it  
PEO: sabap-si@cultura.gov.it

- d - Migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente fluviale con particolare riferimento ai corridoi ecologici indicati come "direttrici di connessione fluviali da riqualificare" nelle elaborazioni del Piano Paesaggistico;*
- e - Riqualificare e recuperare i paesaggi fluviali degradati;*
- f - Promuovere forme di fruizione sostenibile del fiume e delle fasce fluviali.*

**9.1. Obiettivi** - Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli interventi devono perseguire i seguenti obiettivi:

- a – garantire la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri ecosistemici, geomorfologici e storico-identitari delle aree montane.*
- b - garantire che gli interventi di trasformazione non compromettano gli elementi peculiari del paesaggio montano, e non alterino i rapporti figurativi consolidati e le forme specifiche dell'insediamento antropico in ambiente montano.*
- c - assicurare la conservazione dei geositi e una valorizzazione e fruizione che siano sostenibili e coerenti con i valori espressi nonché tutelare la biodiversità che li connota;*
- d - favorire il mantenimento dei caratteristici paesaggi agropastorali tradizionali anche attraverso il sostegno alla permanenza di attività antropiche funzionali agli stessi.*

**11.1. Obiettivi** - Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli interventi devono perseguire i seguenti obiettivi:

- a - Garantire la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri paesaggistici, storico-identitari, ecosistemici e geomorfologici, la loro gestione e tutela integrata;*
- b – Promuovere la conservazione, il recupero, la valorizzazione e la fruizione sostenibile del patrimonio paesaggistico, ecosistemico e storico-culturale;*
- c - Promuovere il mantenimento e il recupero delle attività tradizionali, identitarie dei luoghi, quali elementi fondativi dei caratteristici paesaggi locali e delle attività comunque funzionali alla loro manutenzione e conservazione attiva;*
- d - Garantire che gli interventi di trasformazione non compromettano la conservazione dei caratteri identitari, l'integrità percettiva, la riconoscibilità e la leggibilità dei paesaggi protetti;*
- e - Promuovere il mantenimento, e l'eventuale recupero, della continuità paesaggistica ed ecologica tra le aree protette e le aree contigue quale elemento di connessione tra aree protette e territorio adiacente e le componenti della Rete Natura 2000.*

**12.1. Obiettivi** - Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli interventi devono perseguire i seguenti obiettivi:

- a - migliorare l'efficacia dei sistemi forestali ai fini della tutela degli equilibri idrogeologici del territorio e della protezione dei rischi derivanti da valanghe e caduta massi;*
- b - tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei territori coperti da boschi salvaguardando la varietà e la tipicità degli ambienti forestali;*
- c - tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani e pianiziali per le loro funzioni di continuità paesaggistica tra questi e le matrici forestali collinari e montane;*
- d - salvaguardare la varietà e la qualità degli ecosistemi forestali, con particolare riferimento alle specie e agli habitat forestali di interesse comunitario e regionale e ai nodi primari e secondari della rete ecologica forestale riconosciuti tali dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico;*
- e - garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico-culturali ed estetico- percettivi;*

A cui corrispondono:

### **8.3. Prescrizioni**

Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che:

- 1 - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;*
- 2 - non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;*
- 3 - non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;*
- 4 - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico- identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO  
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526  
PEC mbac-sabap-si@pec.cultura.gov.it  
PEO: sabap-si@cultura.gov.it

d - Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche e di interesse pubblico), anche finalizzate all'attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei valori identificati dal Piano paesaggistico e il minor impatto visivo possibile;

b - Non è ammesso l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche.

**9.3. Prescrizioni** Non sono ammessi interventi, né attività, che compromettano:

1 - gli assetti e la qualità del paesaggio forestale, delle praterie/brughiere montane, delle aree umide, dei laghi e delle torbiere, degli ecosistemi rupestri, di altri habitat di interesse conservazionistico o di importanti stazioni di rare specie vegetali o animali;

2 - gli assetti morfologici, le emergenze geomorfologiche e i paesaggi carsici epigei e ipogei;

3 - le visuali d'interesse panoramico, gli scenari, i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skyline), le linee di crinale o gli altri elementi emergenti del paesaggio montano come riconosciuti dalle elaborazioni del Piano paesaggistico.

**11.3. Prescrizioni** Nei parchi e nelle riserve nazionali o regionali non sono ammesse

5 - gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i valori paesaggistici così come riconosciuti dal Piano;

L'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche, gli scenari, i coni visuali, i bersagli visivi (fondali, panorami, skyline)

**12.3. Prescrizioni** Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:

1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;

2 - non modificano i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);

3 - garantiscono il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

Si ritengono le opere in progetto **non compatibili** con i valori paesaggistici del territorio di riferimento e non conformi rispetto agli obiettivi, alle direttive e alle prescrizioni riportati nell'Elaborato 8B del PIT: all'art. 11 *i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi* (art. 142 c.1, lett. f del D.Lgs. 42/2004); all'art. 9 *le montagne per la parte eccedente 1.200 m s.l.m.* (art.142 c.1, lett. d del D.Lgs 42/2004); *i territori coperti da foreste e da boschi* (art.142 c.1, lett. g del D.Lgs 42/2004) e all'art. 8 *fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua* (art. 142 c.1, lett. c del D.Lgs. 42/2004).

Le trasformazioni figurative e percettive per la realizzazione delle opere, per la parte di territorio dei comuni di Pieve Santo Stefano (AR) e Badia Tedalda (AR), gli impatti percettivi derivanti dall'installazione delle pale, di altezza pari a 200 metri da terra, confliggono con il mantenimento dei valori paesaggistici di tali luoghi, comportando un'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici, imposti dal PIT/PPR.

L'intervento difatti impatta negativamente su diversi Siti della Rete Natura 2000. In particolare l'impatto si riverserà sulle Aree naturali protette ZSC IT5180005 Alta Vallesanta, ZSC IT5180006 Alta Valle del Tevere, ZSC IT5180007 Monte Calvano e all'area protetta di interesse locale ANPIL Nuclei "Taxus Baccata" dei Pratieghi. Quanto elencato si ritiene concretamente dimostrare la non conformità ai contenuti della Scheda d'Ambito.

Risulta poi determinante, al fine di meglio definire il quadro dei valori paesaggistici e monumentali della zona, trattare i beni ricadenti nella fascia di rispetto prevista dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a cui sono apportate modificazioni dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO  
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526  
PEC mbac-sabap-si@pec.cultura.gov.it  
PEO: sabap-si@cultura.gov.it



*politiche di coesione e della politica agricola comune.* Con tale modifica il Legislatore ha provveduto a limitare l'estensione delle aree di rispetto che da 7 km di distanza dall'impianto passano a 3 km (art. 47 *Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili*, comma 1, lett. a) p.to 2.1).

Su tale fascia di protezione non si individuano, per il territorio di competenza della Scrivente, i seguenti beni sottoposti a tutela, tessuti storici e aree protette.

In particolare si segnala che vista la vicinanza dell'impianto alle aree protette Natura 2000 ZSC IT5180006 "Alta Valle del Tevere", dalla Riserva Regionale "Montenero" e dall'area naturale protetta ANPIL Nuclei "Taxus Baccata" dei Pratieghi, la presenza degli aerogeneratori visibili dalle stesse aree protette genera un forte impatto visivo. Questo è rilevabile dall'analisi dell'elaborato di progetto 224309\_D\_D\_0393 "*mappa di intervisibilità con opere di progetto*" dove sono evidenziate le aree di visibilità dalle quali si vedono le 6 pale eoliche. Appare quindi indubbiamente sproporzionato rispetto al contesto paesaggistico l'introduzione di 6 manufatti eccessivamente alti, ben 200 metri da terra.

Va infine sottolineato come nell'area appenninica della alta Valtiberina insistano ad oggi diversi progetti eolici estremamente impattanti. Infatti alle 6 pale eoliche del presente intervento denominato "Monte Comero", alle 7 pale eoliche per "Badia del Vento", alle 11 pale eoliche alte 180 m per "Poggio Tre Vescovi" e alle 8 sempre nel "Poggio delle Capanne", andrebbero sommate alle 7 pale del "Passo di Frassineto" e le 9 pale dell'impianto denominato "Badia Wind". A questi 6 megaimpianti devono essere sommate altre 2 pale eoliche previste, in vicinanza, per il Poggio dell'Aquila e la pala di Poggio dell'Aquila. E' indubbio che la valutazione, risultante dalla presente trattazione, deve necessariamente tener conto degli effetti complessivi prodotti dalla cumulabilità degli interventi. Il risultato finale altro non sarebbe che una barriera visiva sul crinale tra Regione Toscana e Regione Emilia Romagna, ampiamente percepibili a lunga distanza, per notevoli chilometri.

Per quanto sopra specificato, ritenendo l'intervento **non compatibile** col contesto di pregio dell'intera zona dell'alta Valtiberina così come riconosciuto dal Piano Paesaggistico della Regione Toscana, e **non conforme** al quadro delle tutele paesaggistiche sancite dal medesimo PIT/PPR, questa Soprintendenza esprime proprio **PARERE NEGATIVO** alle opere oggetto di istanza di cui al *Progetto per il parco eolico denominato "Monte Comero"*.

Si comunica che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è l'Arch. Federico Salvini (tel. 0577/248111) per i comuni di Pieve Santo Stefano (AR) e Badia Tedalda (AR) e l'Arch. Mariella Sancarolo per i comuni di Chiusi della Verna (AR) e Poppi (AR), alla quale, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali e ulteriori chiarimenti.

Avverso al presente atto, le Amministrazioni statali, regionali o locali, coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell'art. 12, comma 1 bis del D. Legge n. 83 del 31.05.2014, convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014.

FS/MS

Il Soprintendente  
Arch. Gabriele NANNETTI  
*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20  
e ss. del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO  
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526  
PEC mbac-sabap-si@pec.cultura.gov.it  
PEO: sabap-si@cultura.gov.it